

PROT. 1226/2018/INT.
DEL 27.9.2018



Presidenza del Tribunale di Nola

VERBALE

Il giorno ventisette del mese di settembre dell'anno 2018 alle ore 12.30 nella Presidenza del Tribunale di Nola, con l'assistenza del Cancelliere Prisco sono presenti:

- il dr. Luigi Picardi, Presidente del Tribunale
- la dr.ssa Vincenza Barbalucca, Presidente della Commissione del Gratuito Patrocinio
- l'Avv. Pasquale Piccolo, Presidente del COA
- l'Avv. Rosalba Lombardi Componente della Commissione del Gratuito Patrocinio,
- il dr. Marco Ciro La Gioia, Dirigente Amministrativo del Tribunale

Il Presidente della Commissione per il Gratuito Patrocinio dà lettura della bozza di protocollo, acquisita al prot. n. 1220/2018/int. Del 26/9/2018, relativo alle modalità operative correlate alla liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al beneficio.

I convenuto convengono di aderire al protocollo allegato al presente verbale.

E' verbale, chiuso alle ore 12.35, la riunione è chiusa.

IL CANCELLIERE
Aniello Prisco

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Luigi Picardi

Dr.ssa Vincenza Barbalucca

Avv. Pasquale Piccolo

Avv. Rosalba Lombardi

Dr. Marco Ciro La Gioia

aniello prisco

Da: Barbalucca Vincenza <vincenza.barbalucca@giustizia.it>
Inviato: martedì 25 settembre 2018 11:58
A: Prisco Aniello; Picardi Luigi; Avvitaliaferraro@libero.it
Oggetto: BOZZA GP + moduli allegati
Allegati: BOZZA PROTOCOLLO GRATUITO PATROCINIO.doc; MODELLO ISTANZA DIFENSORE di liquidazione x
PROTOCOLLO GP.doc; MODELLO AUTODICHIARAZIONE FISCALE x PROTOCOLLO.pdf; MODELLO
LIQUIDAZIONE GP x PROTOCOLLO.doc

Gentile Nello cortesemente da inoltrare al COA , hanno assemblea nel pomeriggio su questione de qua

Grazie

06305002206		
TRIBUNALE DI NOLA		
N. 1220/18/WT 26-9-18		
UOR	CO	RLO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

PROTOCOLLO GRATUITO PATROCINIO

Addi.....

La Presidenza del Tribunale di Nola in persona del dott. Pierluigi Picardi e la Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola in persona dell'avv. Pasquale Piccolo , in esito ai lavori di interlocuzione nell'ambito della Commissione Gratuito Patrocinio costituita da Dott. Vincenza Barbalucca Presidente , Dott. Nicoletta Calise , avv Umberto Caccia , avv. Rosalba Lombardi, avv. Rossella Montano , avv. I.Ferraro

CONVENGONO

Di aderire e sottoscrivere il presente protocollo valido nell'ambito delle funzioni giudiziarie del settore civile in generale del Tribunale di Nola

1) **PREMESSA:** le finalità del protocollo vanno così individuate :

- a) Esigenza di concentrazione ed economizzazione tempi processuali. Tale intento è evidenziato e perorato anche da circolare ministeriale n.10/2018 che disincentiva le ed sospensione del subprocedimento di liquidazione GP per produzione di documentazione integrativa ed auspica che alla fine del processo , quindi al momento della liquidazione, si arrivi già pronti per la decisione sul GP , anche alla luce della rovela ex l.28.12.2015 n. 208 art. 1 comma 783 che ha modificato art. 83 dpr 115 del 2002 ;
- b) Semplificazione ed accelerazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio;
- c) Attuazione di prassi decisionali condivise tra i magistrati del settore civile sia in riferimento all'aspetto procedimentale sia in riferimento al tipo ed entità di determinazione;
- d) Riduzione delle opposizioni contro i decreti di liquidazione : tale intento si correla strettamente a quello citato sub a) .
- e) Riduzione dei tempi tecnici che intercorrono tra la emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario

2) **CARATTERIZZAZIONE DEI PROCESSI:**

Il protocollo va applicato sia ai procedimenti civili camerali che a quelli di contenzioso puro (i primi distinti ex lege in due fasi , i secondi in quattro);

3) ISTANZA di LIQUIDAZIONE

- **Come va formulata:** la istanza deve essere scritta (cf. infra modello) da allegare al verbale o formulata a verbale o inviata telematicamente unitamente ad autodichiarazione a fini fiscali si cui si dirà in seguito (cfr. modello) .
- **Quando va formulata:** è preferibile che in aderenza alla ratio del presente protocollo che sia depositata **contestualmente** alla definizione del processo per economia dei mezzi processuali, in telematico , **favorendo in atti facoltativamente copia di cortesia.**

Per **CONTESTUALMENTE** si intende: al momento di definizione del processo con la presa in riserva di decisione , quindi entro udienza di p.c. o ultima udienza di trattazione di vg; per i procedimenti in cui non vi è udienza , alla data di deposito del ricorso ; in caso di rinvio per 309/181 cpc , con deposito telematico in cancelleria prima o entro udienza di 309/181 cpc

Se l'istanza è formulata **dopo definizione processo** in aderenza alle linee guida della circolare ministeriale n.10/2018 non è prospettabile né decadenza né mancanza di potestas decidendi.

Ma , si ribadisce, la stesura del presente protocollo è finalizzata proprio al rispetto della scansione procedimentale tra l'altro richiamata anche nel dettato legislativo ("contestualmente") e al rispetto della concentrazione dei tempi di definizione processuale .

Pertanto per le richieste di liquidazione GP svolte **dopo la definizione del processo** e comunque non nel rispetto dei tempi di cui al protocollo è prospettabile la sanzione della **inammissibilità** se trattasi di istanze formulate dopo oltre SEI MESI dalla decisione, visto che dopo tale periodo il fascicolo "scompare" anche dall'archivio telematico quindi non è "richiamabile" ;

- **Cosa va allegato:** secondo circolare ministeriale n.10/2018:
- delibera COA in originale;
- stato di famiglia aggiornato;
- documentazione fiscale sino all'anno di conclusione del processo , mod isee , attestazione AE, dichiarazioni redditi, cud, cedolini pensione, buste paga, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di mancanza di altra documentazione fiscale o in caso di mancanza di reddito;
- , nonché , a propria cura ed onere, copia del fascicolo depositato presso COA .

Detta documentazione deve comprovare la situazione economica (reddituale e patrimoniale) del beneficiario sino al momento della istanza , dovendo **risultare in tal senso “attuale”**

- **Quando si decide:** ai sensi art. 83 comma 2 dpr 115 del 2002 in armonia con lettura interpretativa circolare ministeriale n. 10 del 2018: in esito al giudizio , **con atto separato**, ovvero con decreto ; è possibile revoca ammissione ex art. 127 dp 2002 n.115 se non ricorrono i presupposti : in tal caso nel provvedimento va precisato che la revoca è ex nunc o ex tunc

4) CRITERI DETERMINATIVI :

- a) **PRINCIPIO GENERALE:** non vincolabilità assoluta dei parametri dm 55 del 2014

Sul punto si osserva che nel decreto ministeriale 2012 n.140, entrato in vigore il 23.8.2012, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 9 comma II del dl 24.1.2012 n. 1 conv. in l. 24.3.2012 n.271 – che ha riformulato ex novo la disciplina dei compensi professionali rispetto al vecchio dm del 1994 - vi era una parte dedicata alle norme generali (Capo I - Disposizioni generali - art. 1) applicabile a tutti i compensi delle diverse categorie professionali da esso previste ed una parte specifica che stabiliva in concreto i compensi liquidabili in favore di ciascuna categoria; il successivo dm n. 55 del 2014 ha semplicemente riformato solo questa seconda parte della normativa secondaria nel capo relativo ai compensi degli avvocati (Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati - artt. 2-14): ragion per cui , secondo l' orientamento dottrinario e giurisprudenziale di maggioranza , in mancanza di un'espressa abrogazione delle stesse e/o dell'intero dm n. 140 del 2012, le disposizioni generali sarebbero ancora in vigore anche per gli avvocati.

Ciò in quanto il D.M. 55/2014 non ha regolato l'intera materia disciplinata dal D.M. 140/2012 e pertanto quest'ultimo non può considerarsi integralmente abrogato ex art. 15, ultima parte, preleggi.

In pratica quanto previsto nel D.M. 55/2014 (e nelle tabelle ad esso allegato), “sovrapponendosi” (solamente) alle “Disposizioni concernenti gli avvocati” comprese nel Capo II (artt. 2-15) del D.M. 140/2012 e nelle tabelle ad esso allegato, ha regolato nuovamente (ma esclusivamente) la specifica materia dei compensi per la professione forense e solo dunque le prime potrebbero considerarsi abrogate per effetto del nuovo regolamento sui parametri, non invece quelle generali costituite dall'art. 1 che testualmente recita : *l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai*

capi che seguono applica in difetto di accordo tra le parti in ordinario stesso compenso le disposizioni del presente decreto.... In nessun caso le soglie numeriche indicate anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Le soglie numeriche indicate nel sopravvenuto D.M. 55/2014 e nelle tabelle ad esso allegate si reputano ancora discrezionalmente derogabili dal giudice "sia nei minimi che nei massimi".

Si sostiene altresì che con riguardo alla specifica tematica che alle liquidazioni dovute per il patrocinio a spese dello Stato tale interpretazione consente anche di rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 5, L. 31 dicembre 2012 n. 247, secondo il quale:

"dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 (tra i quali rientra ex art. 13, comma 6, anche quello riguardante i parametri forensi n.d.r.) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il giudice, infatti, grazie alla sua discrezionalità potrebbe ridurre i compensi liquidabili ai difensori che abbiano svolto la propria attività in favore di soggetti ammessi alle provvidenze del patrocinio a spese dello Stato impedendo così il verificarsi di tali maggiori oneri.

Sul punto si intende aderire all'orientamento della Suprema Corte che stigmatizza il principio de quo secondo il quale *il giudice di merito ben può valutare se esistono elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la liquidazione (al di là dei parametri di legge) fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr Cassazione civile, sez. II, Sentenza 02/02/2018 n° 2575).*

b) Ipotesi di riduzione : art. 4 : le ipotesi sono quelle ex commi 7,8,9 del 55 del 2014 .

c) Ipotesi di aumento : art. 4 : fino al 30% in caso di avvenuta consensualizzazione (per incentivare deflazione processo) oppure al 20% se il difensore difende due parti (in processi camerati)

5) DETERMINAZIONI FISSE

- a) Ratio: trattasi di procedure standard in termini processuali, di basso livello di difficoltà (es. divorzi congiunti, separazioni consensuali, convalide sfratto.....)
- Separazioni consensuali euro 800,00, euro 900,00 nelle procedure con figli
- Divorzi congiunti euro 800,00 euro 900,00 nelle procedure con figli

- 710 cpc e art. 9 l.div. congiunti euro 900,00 , 1.000 nelle procedure con figli

Per le procedure congiunte in cui le parti hanno due difensori che difendono ciascuno una parte ma in sostanza hanno redatto un unico atto l'ammontare di cui sopra sarà pari ad euro 600,00 per ciascun avvocato .

- Art. 262 cc congiunti euro 500,00
- b) Decreti ingiuntivi e procedure di sfratto come da tabelle di legge .
- c) L'ammontare liquidato E' già DIMIDIATO ex art. 130 dpr 2002 n.115

6) **RINUNCIA PREVENTIVA ALLA OPPOSIZIONE AVVERSO I DECRETI DI LIQUIDAZIONE:** I difensori che intendono aderire al presente protocollo dovranno formulare tramite modulo (che è allegato al presente protocollo e che verrà consegnato sia dalla segreteria del COA che dalle Cancellerie interessate) espressa dichiarazione nella istanza di liquidazione nel termine processuale sopra indicato , chiedendo l'applicazione del presente protocollo , rinunziando preventivamente all'opposizione qualora la liquidazione rientri nella forbice concordata

7) Si precisa infine **la lettura interpretativa dell'art. 131 dpr 2002 n.115** secondo il quale per le spese di CTU e CTP della parte ammessa al GP va escusso dal tecnico prima la parte e poi va richiesta la prenotazione a debito all'Erario in caso di incapacienza della parte .

In ogni caso il Giudice è tenuto a liquidare l'importo del compenso ex art. 33 dpr cit

8) In merito **all'aspetto meramente esecutivo dell'esborso erariale** si evidenzia che a far data dal 27.9.2018 liquidazione dell'ufficio spese pagate presuppone in primis una autodichiarazione da parte del beneficiario dei propri dati anagrafici e fiscali e di tutti gli elementi che sono necessari per procedere all'emissione del modello di pagamento (mod. 1/A/SG) da parte dell'ufficio .

Pertanto il difensore interessato GIA' ALL'ATTO DEL DEPOSITO O TELEMATICO O CARTACEO della istanza di liquidazione (SE L'ISTANZA E' SVOLTA A VERBALE A PROCESSO ULTIMATO) , deve formulare OLTRE LA CITATA

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE , ANCHE L' AUTODICHIARAZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO (secondo il Modulo allegato al presente protocollo) che deve essere sottoscritta dal difensore a seconda della tipologia di deposito

Il beneficiario in sede di presentazione dei dati forniti necessari per completare il procedimento è avvisato dei tempi entro i quali sarà completata la verifica dei dati e degli atti presentati .

Una volta completato questo sub procedimento di verifica documentale , l'ufficio procede all'inserimento sul sistema informativo SIAMM di tutti i dati necessari perché il sistema possa generare il numero di protocollo, che sarà richiamato dal beneficiario nella fattura da inserire da inserire nel sistema SICOGE .

Il **beneficiario può controllare sul proprio profilo SIAMM** il completamento del subprocedimento di verifica e la generazione del numero di protocollo SIAMM .

Solo a questo punto il beneficiario potrà emettere fattura munita del necessario numero di protocollo .

L'Ufficio , ricevuta la fattura elettronica sul SICOGE (fornito dal MEF), ha 15 gg per accettarla o rifiutarla.

SI ALLEGA:

- 1) MODULO DI RICHIESTA AL GIUDICE DI LIQUIDAZIONE GP;
- 2) MODULO DI AUTODICHIARAZIONE ALL'UFFICIO SPESE PAGATE (MOD.12)
- 3) MODELLO DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Nola

Il Presidente del Tribunale di Nola Dott. Luigi Picardi

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Nola avv. Pasquale Piccolo

**AUTODICHIARAZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE
DELL'ONORARIO DEL DIFENSORE**

AL TRIBUNALE DI NOLA

Il sottoscritto Avv _____, nato/a a _____
_____ (____), il ____/____/____ e res. in _____
_____ (____) alla via/piazza _____
_____ Email _____

C.F. _____, iscritto alla Cassa di Previdenza forense,

DICHIARA

di adottare un **“regime contabile agevolato”** e di emettere fattura **in esenzione IVA** (perché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, co. 100 L. 244/2007 c.c.: MINIMI/ dei requisiti previsti dalla Legge n.190/2014 c.d.: FORFETTARIO),

OVVERO

di essere contribuente in **“regime IVA ordinario”**;

Di avere la partita IVA n. _____

CHIEDE

che l'importo per l'attività di:

difensore di _____,
ammesso al **patrocinio a spese dello stato**, gli sia **accreditato sul proprio c/c**

banca _____

Posta Ufficio _____

con **le seguenti coordinate IBAN** _____

COD. SWIFT-BIC _____

Chiede che eventuali comunicazioni siano inviate alla propria e-mail.

AUTORIZZA

il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003, per i fini istituzionali dell'Amministrazione e per le comunicazioni ai competenti Uffici finanziari.

L'Avvocato _____
firmato (firma digitale se inviato telematicamente)

Depositato in data _____

il Cancelliere



**OGGETTO: ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO AL DIFENSORE DI
PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Al Giudice

Al Tribunale di NolaSezione

Il sottoscritto avv.....de Foro
Di Nola , con studio invia.....il fax.....
PEC.....difensore del
sig.....
Nato aresidente

Nella procedura n.....intentata da.....
Contro.....definita con

Dato atto che il precitato sig.....
Veniva ammesso al beneficio del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA del
.....;

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità di essere iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese
dello stato;
che intende chiedere la liquidazione degli onorari avvalendosi del protocollo sottoscritto in data
27.9.23018 tra il presidente del tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola -
Camera Civile ;
che l'attività espletata rientra in quella di cui alla nota spese che si allega;

CHIEDE

All'Ill.mo sig. giudice la liquidazione degli onorari professionali nella misura di euro.....oltre rimborso spese forfettario , VA e CAP come per legge .

All'uopo produce la seguente documentazione come indicato nel citato protocollo:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....
- 6).....
- 7).....

RINUNCIA

Preventivamente alla opposizione qualora la liquidazione rierri nella forbice concordata in protocollo

Con osservanza

Nola.....

Avv.....



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

IL TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale/ monocratica nella persona dei magistrati

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Esaminata la istanza dell'avv. con studio in
..... quale difensore di
..... nella proc.n..... centro
..... avente ad oggettodefinito con sentenza/decreto del
..... ;

Rilevato che è stata ammessa a Gratuito
Patrocinio giusta delibera del del Consiglio dell'Ordine
degli avv.ti di Nola, in atti;

Assunte sommarie informazioni in ordine ai redditi ed al patrimonio del predetto soggetto ;

considerato che in data 27.9.2018 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Nola –
Settore Civile ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola per la liquidazione delle richieste
di pagamento degli onorari a favore di difensori di parti ammesse al beneficio de Gratuito
patrocinio finalizzato ad indicare specifiche direttive procedurali relative a detto sub
procedimento sia in merito agli oneri probatori sia in merito ai criteri determinativi ;

dato atto che con la sottoscrizione del suddetto protocollo i difensori hanno espressamente
rinunciato a proporre opposizione contro il decreto di pagamento ;

rilevato che ella fattispecie che ci occupa:

- 1) La procedura ha ad oggetto ;
- 2) Il difensore ha difeso una sola parte/ entrambe le parti ammessa/e al gratuito patrocinio;

- 3) L'attività difensiva è consistita nella redazione di
 e la partecipazione ad nn..... udienze ;
- 4) Le questioni tratte sono di bassa/media/elevata complessità giuridica e non hanno / hanno
 comportato studio ed approfondimento di questioni tecniche oltre che accertamenti dello stato
 di fatto.

Ritenuto che la liquidazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 dm 55 del 2014 è prevista secondo la
 ripartizione delle seguenti fasi:

- a) Fase di studio della controversia;
- b) Fase introduttiva del giudizio
- c) Fase Istruttoria
- d) Fase Decisionale

Ritenuto che trattandosi di giudizio di cognizione innanzi al Tribunale , di valore
 indeterminabile/..... , di complessità ,
 tenuto conto ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55 del 2014 delle caratteristiche, dell'urgenza e del
 pregio dell' attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare,
 delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle
 questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del
 contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con
 altri soggetti, si applica una riduzione del% rispetto alla liquidazione considerati i valori
 medi di cui al dm citato per le fasi indicate , e considerando e ai sensi dell'art. 130 dpr 2002
 n.115 la metà del compenso liquidato va posto a carico dell'Erario

pqm

liquida in favore dell'avv la somma di euro
 per complessivi compensi legali per l'attività
 prestata a favore di ammessa al gratuito patrocinio ,
 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali ex art. 2 dm citato nella misura del 15%
 da porre a carico dell'Erario ; l'importo testè indicato deve considerarsi già ridotto a metà ex art.
 130 dpr 2002 n.115

Nola,

il Giudice est